

Comune di Mirandola	Parere fondo decentrato	Verbale n.19 del 04/12/2019
Collegio dei Revisori 2018__2021		

OGGETTO: PARERE IN MERITO ALLO SCHEMA DICONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI PER L'ANNO 2018

Il Collegio dei Revisori

- Dott. Paolo Villa - Presidente
- Dott. Marco Castellani - componente
- Dott. Roberto Tontini - componente

esaminata la documentazione trasmessagli dal Responsabile dott.ssa Simona Roncadi del 28/11/2019:

- Determina di costituzione del Fondo Decentrato 2018 n. 731 del 29/12/2018
- Ipotesi Contratto Decentrato del 20/03/2019
- Relazione Illustrativa del 28/11/2019 e tecnico finanziaria a firma del Responsabile del Servizio Personale

Premessa

Tenuto conto che sull' accordo decentrato il Collegio con Verbale n. 6/2019 del 12/04/2019 aveva certificato la costituzione del Fondo ma interrotto i tempi del silenzio assenso previsto dall'articolo l'art. 8 comma 6 del CCNL 21/5/2018 poiché non erano stati messi a disposizione i documenti previsti, con particolare riferimento alle relazioni previste.

Nel medesimo verbale si invitava l'Ente a seguire la corretta procedura rimarcata anche dalla Deliberazione Corte dei Conti sez. Molise n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

- La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

Comune di Mirandola	Parere fondo decentrato	Verbale n.19 del 04/12/2019
Collegio dei Revisori 2018_2021		

- La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.
- La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

Circa il ritardo nella chiusura del Fondo il Collegio fa presente quanto segue:

- 1) Ai sensi dell'art. 8 del CCNL 21 maggio 2018 **non è obbligatorio**, stipulare ogni anno un contratto integrativo. Infatti, un ente potrebbe benissimo arrivare ad un accordo triennale giuridico ed economico senza dover per forza ogni anno andare ad approvare un accordo solo economico. Tenere separati accordi giuridici ed economici (pratica purtroppo legittimata dall'ARAN) è un clamoroso salto nel passato in totale disallineamento con i contratti nazionali che sono contestualmente giuridici ed economici. Il CCNL, in questo senso, offre una chiarezza che supera la prova delle più fantasiose interpretazioni: “Il contratto integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale“. Ovvero: il CCI dura tre anni, senza se e senza ma; se proprio si vuole, la ripartizione delle risorse, ovvero il risvolto economico delle regole scritte nel contratto decentrato, può essere negoziata annualmente. Il Comune di Mirandola potrebbe prendere in considerazione questa modalità per il futuro
- 2) Si ricorda l'ultrattività dei contratti integrativi precedenti. Principio giuridico di portata generale che anche la Corte dei conti, in passato, ha sottolineato.
- 3) Lo stesso principio contabile 4/2 prevede nel caso di mancato accordo entro l'anno, previa certificazione della costituzione del Fondo, che le somme siano vincolate nel risultato di amministrazione.
- 4) Pertanto, nel 2019 si può arrivare ad un accordo con i sindacati per l'anno 2018, ma ovviamente non si può che prevedere quanto di fatto è già “successo” in quell'anno (magari in virtù di accordi precedenti ultra-attivi) e destinare eventuali somme non già spese alla performance. Per poterle però davvero spenderle è necessario avere un sistema di misurazione e valutazione già in essere, fatto bene e con schede di valutazione dei dipendenti operative. Chi lo dice? Non solo io. Ad esempio, lo dice la Deliberazione n. 29/2018 della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia; non smentita, tra l'altro, dalla Deliberazione n. 201/2019 della Corte dei conti del Veneto.

Al di là di queste indicazioni si raccomanda l'ente a partire da questo esercizio e per i prossimi a rispettare l'iter giuridico e, possibilmente, concluderlo entro l'esercizio.

Comune di Mirandola Collegio dei Revisori 2018_2021	Parere fondo decentrato	Verbale n.19 del 04/12/2019
--	-------------------------	-----------------------------

Il Collegio prende anche atto che il Piano delle Performance 2018 è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 25/01/2018 e che il PEG è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 221 del 28 dicembre 2017.

Il Collegio prende atto dei contenuti della “Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria per il personale non dirigente” a firma della Responsabile Simona Roncadi;

Inoltre, tenuto conto

☐ che l’art. 8 comma 6 del CCNL 21/5/2018 prevede che: “6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

☐ che l’art. 40, comma 3-quinquies del D.Lgs. n.165/2001 testualmente dispone che “...Le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate...”;

☐ che, inoltre l’art. 40, comma 3-sexies dello stesso decreto prevede che “a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal MEF di intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’art.40bis, comma 1”;

☐ che l’art. 40 bis, comma 1 dello stesso decreto sancisce che “il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori...”;

☐ che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) era stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: “nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17

Comune di Mirandola Collegio dei Revisori 2018_2021	Parere fondo decentrato	Verbale n.19 del 04/12/2019
--	-------------------------	-----------------------------

della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...] , a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...] , non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”;

■ che l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”;

Visti

- l'art. 239 del D.Lgs. 267/00;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 25 del 19.07.2012;
- il CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali del 2016-2018;

Considerato:

- che la Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria redatta e sottoscritta dalla Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 40, comma 3 sexies del D.Lgs. n.165/2001, riporta:
 - i contenuti tecnico-finanziari della citata ipotesi;
 - i prospetti riepilogativi delle voci componenti il fondo di produttività (risorse stabili e variabili) e la loro destinazione;
 - l'indicazione della copertura finanziaria del Fondo di produttività 2018;
- che tali Relazioni sono redatte secondo lo schema pubblicato con Circolare nr. 25 del 19/07/2012 e s.m.i. da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- che le “Risorse Stabili” determinate dall'applicazione dell'articolo 67 comma 1 del CCNL 2016-2018 con gli incrementi e le riduzioni indicate nel prospetto riassuntivo allegato al netto della quota consolidata ammontano ad € 123.674,69;
- che le “Risorse Variabili” determinate dagli aumenti e delle riduzioni indicati nel prospetto riassuntivo allegato ammontano ad € 69.434,75;

Comune di Mirandola Collegio dei Revisori 2018_2021	Parere fondo decentrato	Verbale n.19 del 04/12/2019
--	-------------------------	-----------------------------

- che la quota di parte stabile ammonta ad € 42.056,97 (circa 1/3 del totale);
- che l'incremento dell'1,2% ai sensi dell'art. 67, comma 4 del CCNL già previsto dall'art. 15 co. 2 CCNL 01/04/99, ammonta ad € 33.166,33, semplificando le condizioni di applicazione della disposizione rispetto all'art. 15, commi 2 e 4, del Ccnl dell'01/04/1999, la quale viene di fatto disapplicata e alla quale non si potrà più fare riferimento.
- che al riguardo il Collegio precisa:
 - che la somma deve essere valutata in sede di contrattazione integrativa tra le parti;
 - che nel bilancio dell'ente deve sussistere la relativa capacità di spesa;
 - che l'importo da quantificare è sino all'1,2% del monte salari 1997 e quindi non necessariamente il valore massimo;
 - che non è più prevista la necessità di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, né il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
 - che non è più richiesta una specifica attestazione da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione;
 - che in coerenza con quanto previsto dall'art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/01, l'incremento del fondo a tale titolo è consentito nel rispetto del pareggio di bilancio, delle norme sul contenimento della spesa di personale e di ogni altro strumento di controllo della spesa, entro il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 (trattamento accessorio complessivo non superiore a quello del fondo 2016).
- che dalla parte variabile sono stati decurtati € 3.290,51 per recupero incentivi ex art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 in base all'ultima interpretazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 26/2019

Ricordato:

- che il divieto di deliberare ed erogare somme aggiuntive nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e delle norme di contenimento delle spese di personale;
- che le risorse variabili non possono essere automaticamente confermate e/o stabilizzate negli anni successivi sulla base del solo fatto che "l'Ente raggiunge stabilmente ed in via ordinaria un più elevato livello di servizi...".

Verificato:

- che il Fondo per l'anno 2018 è stato costituito in conformità alla normativa vigente;
- che l'onere scaturente dall'atto di costituzione del fondo per la contrattazione integrativa in esame risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- che l'ipotesi di contratto integrativo è stato predisposto in conformità delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
- che il controllo di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e di legge (art. 40-bis, comma 1, D.lgs n. 165/2001) non ha sollevato significative criticità.

Esprime:

Comune di Mirandola Collegio dei Revisori 2018_2021	Parere fondo decentrato	Verbale n.19 del 04/12/2019
--	-------------------------	-----------------------------

- parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria sulla costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per il personale non dirigente relativamente all'anno 2018 in quanto risultano rispettati i vincoli normativi e di bilancio;

Invita:

- al rispetto della logica sequenza degli atti entro l'esercizio di riferimento.

Il Collegio

Paolo Villa

Marco Castellani

Roberto Tontini